

COMMISSIONI RIUNITE

IV (GIUSTIZIA) E XIV (IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

8.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE  
ANTONIO TESTA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione):

|   |      |
|---|------|
| Senatori OSSICINI ed altri: FILETTI ed altri; GROSSI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo ( <i>Approvate, in un testo unificato, dal Senato</i> ) (2976); |      |
| ARMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198);  |      |
| FINCATO ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866);   |      |
| POGGJOLINI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387)  | 3    |
| TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i> . . . . .  | 3, 8 |
| ARTIOLI ROSSELLA . . . . .  | 6    |
| BENEVELLI LUIGI . . . . .   | 3    |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,40.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,  
*Segretario della IV Commissione*, legge il  
processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri; Filetti ed altri; Grossi ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvate, in un testo unificato, dal Senato) (2976); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198); Fincato ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866); Poggiolini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri; Filetti ed altri; Grossi ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 20 giugno 1985 e dei deputati Armellin ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo », Fincato ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo » e Poggiolini ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali dei provvedimenti.

LUIGI BENEVELLI. Le proposte di legge che abbiamo in discussione, come molte del resto che stiamo dibattendo in questi tempi sui problemi di riconoscimento delle professionalità e delle garanzie che lo Stato deve dare al riguardo al cittadino, assommano dentro di sé aspetti

per così dire di « sanatoria » ed altri più precisamente nuovi o innovativi.

È indubbio, per esempio, che dopo le modifiche apportate ai piani di studio dei corsi di laurea in psicologia a seguito dell'impegno in prima persona, che ha egregiamente dimostrato la collega Bianca Gelli, della comunità scientifica degli psicologi, la costituzione dell'ordine professionale degli psicologi acquisì il significato di una « sanatoria » e di un atto dovuto e quindi non costituisca più un problema. Rimangono fuori e da definire solo alcuni aspetti dovuti al permanere di scuole di specializzazione in psicologia alle quali possono accedere laureati provenienti da varie facoltà, i quali, pur ottenendo un diploma di specializzazione da università statali, non lo vedono riconosciuto, almeno non più dal febbraio 1985, come titolo che consente loro di accedere ai pubblici concorsi.

Non altrettanto sereno appare il confronto sul problema del riconoscimento degli psicoterapisti, posto però che tutti sottolineano i caratteri appunto di problematicità.

Il documento che ci è stato inviato lo scorso 3 marzo, dalla Società italiana di psicologia (SIPS), che pur è di forte sostegno al testo della proposta di legge n. 2976 approvata dal Senato della Repubblica il 20 giugno 1985, lamenta la « carenza di norme transitorie regolatrici la attività psicoterapeutica » e per ovviare a tale carenza propone degli articoli aggiuntivi. Di questi - però - e delle proposte in esse contenute, con grande onestà intellettuale ammette « la macchinosità » della soluzione prospettata. In ogni caso si pronuncia contro una « sanatoria » generalizzata ritenendola « pregiudizievole sia per l'utenza - che ancora permarrebbe indi-

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

fesa — sia per l'immagine e la credibilità professionale dello stesso psicoterapeuta ».

Nel documento si aggiunge che non « sembra percorribile la via del ricorso a requisiti formali, di fatto inesistenti per ciò che concerne la figura dello psicoterapeuta ».

Anche la CGIL funzione pubblica che organizza in particolare gli psicologi che operano presso le strutture pubbliche, nel sottolineare il fatto che la legge deve contenere al suo interno la regolamentazione dell'attività della psicoterapia, evidenzia il ruolo che gli psicologi devono svolgere « per la definizione di una specializzazione *post-laurea*, o per la ricognizione delle scuole private ».

Sul problema, proprio recentemente, sono state pubblicate le conclusioni di una indagine condotta dal CNR sugli psicoterapeuti operanti a Bologna, sia quelli che lavorano privatamente sia quelli che operano nei servizi pubblici.

La definizione di psicoterapeuta adottata dai ricercatori coordinati dal professore Gianfranco Minguzzi è la seguente: « Sono psicoterapeuti coloro che tali sono indicati dalle comunità, cioè da sé stessi, dai colleghi e da quelli che fruiscono delle loro prestazioni ». Criterio di legittimità dello psicoterapeuta dovrebbe essere il superamento di un *training* serio, cioè un addestramento rigoroso e prolungato.

Per quanto riguarda gli psicoterapeuti che lavorano privatamente, l'indagine conclude affermando che è difficile determinare i criteri di legittimità istituzionale, teorici ed epistemologici: la psicoterapia non è legata alla organizzazione degli studi universitari, non si identifica con un *corpus* di dottrine o conoscenze, il *curriculum* non risulta finalizzato alla professione esercitata.

La seconda parte dell'indagine sulle attività psicoterapiche a Bologna, quella che si è occupata della psicoterapia nei servizi pubblici, in prevalenza quelli psichiatrici, si è misurata anch'essa con la necessità di definire che cosa è la psicoterapia e chi è uno psicoterapeuta.

Le strade percorribili erano due.

La prima era quella di procedere ad una definizione stipulativa di psicoterapia e controllare quanta dell'attività svolta può rientrare in quella categoria; la psicoterapia è un intervento basato quasi esclusivamente sul rapporto interpersonale, prolungato nel tempo, con un programma più o meno esplicito, volto ad alleviare il disagio psichico, a modificare un comportamento o un rapporto interpersonale o una condizione esistenziale.

La seconda era quella di affidarsi alla definizione esplicita o implicita dell'interlocutore. Il dato più interessante emerso è « il consenso pressoché unanime circa la possibilità di fare psicoterapie nei servizi pubblici » anche se « essendo la diffusione dello psicoterapeuta relativamente recente, la sua professione non ha ancora acquisito un'immagine sociale precisa e definita ». Il lavoro del professor Minguzzi rimanda ancora, quindi, al problema della definizione di psicoterapia.

Come ricorda Giovanni del Plato nel suo contributo sullo stesso volume, nel 1930 Schultz definiva la psicoterapia come « trattamento medico della malattia con mezzi psichici ». Questo appare il riferimento della proposta dell'onorevole Poggiolini, maggiormente « medicocentrica » e diversa comunque rispetto ad eccezioni che meno esprimono le valenze terapeutiche contenute nel termine « trattamento ». Mi riferisco a quelle definizioni per cui per psicoterapia si intende una molteplicità di metodi di relazione psicologica di cui molte persone si servono con una grande diversità di modi, campi di applicazione e finalità. Altre possibili definizioni potrebbero passare attraverso l'elenco delle tecniche o delle scuole, con il rischio però — come sottolinea De Plato — di intendere le scuole più come luoghi in cui ci si addestra all'uso di un particolare protocollo, che non come sedi di incontri privilegiati per affinare capacità di ascolto, comprensione, aiuto.

Dalle difficoltà a realizzare consenso diffuso intorno a ciò che si intende per psicoterapia, appare non più rinviabile il compito della verifica che è precipuamente della comunità scientifica: del fatto

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

cioè che « schemi concettuali e modalità tecniche siano esplicitati in modo definito e controllato nel loro impiego ».

Su questo argomento con molta forza è intervenuto fra gli altri Sergio Piro il quale afferma che: « La crisi delle psicologie, psichiatrie, psicomodinamiche che s'era aperta con la critica serrata allo scientismo positivista della vecchia psichiatria biologica tende oggi a riproporsi in modi duri e necessitati il problema della valutazione e del controllo epistemologico delle proposizioni costituenti i vari modelli paradigmatici e le diverse pratiche ».

Altrimenti non potremo uscire dalla *impasse* che ha denunciato con evidenza l'onorevole Garavaglia quando nel suo intervento nel corso della discussione sulle linee generali ha parlato di « problematicità che ammantava le intenzioni di regolare la figura dello psicoterapeuta »; essa cioè è costretta a usare un linguaggio che continua ad alludere a qualcosa di indicibile, indefinibile, qualcosa che accade nella relazione psicoterapica. Finché si usano simili espressioni non è possibile legiferare sulla materia.

Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto in questi anni di sviluppo tumultuoso delle attività che si definiscono psicoterapiche e comprendere quindi l'esigenza di darne riconoscimento e regolamentazione.

Sulla rivista *Se* (n. 26, luglio-agosto 1985), Giuseppe De Luca sintetizza la vicenda sostenendo che in questi anni in cui si è potuto realizzare, anche se con limiti vistosi, un decentramento dei servizi socio-sanitari e assistenziali che ha reso gli interventi più a portata di mano, si è introdotta una scissione schizofrenica tra la qualità dei bisogni degli utenti, la formazione degli psicologi e i modelli gestionali dei servizi. L'eccesso di formalismo presente dentro questi ultimi ha contribuito ad allontanare gli utenti e a creare un vuoto attorno al lavoro degli psicologi, i quali si sono difesi ritagliandosi uno spazio personale dentro un ambulatorio, privatizzando i servizi socio-sanitari. Nel contempo si è registrato un aumento di *expertise* psicologica che ormai accu-

muna molti degli addetti ai servizi alla persona (educatori, animatori, insegnanti, riabilitatori, medici) che spesso ha dato luogo ad un equivoco di fondo: che essa cioè potesse essere scambiata per competenza in psicologia. Se questa confusione tra *expertise* e competenze esiste, essa è dovuta al carattere dell'*iter* formativo delle singole professioni che hanno escluso la psicologia dalla formazione di base.

Oggi non si può parlare di psicologia, ma di psicologie nel senso che, venuta meno una teoria generale della psicologia, si sono affermati vari indirizzi che, di volta in volta, cercano di assurgere a psicologia, a teoria generale, introducendo un principio di rigidità nella comprensione delle attività umane e nella erogazione delle risposte.

Si apre a questo punto un'altra importante questione che la proposta in discussione evita di affrontare, tesa come è a regolamentare l'esercizio di una professione vista esclusivamente dal punto di vista privatistico, nel nostro caso in un rapporto a due psicoterapista-paziente o cliente. Non si capisce, infatti, perché ci si debba preoccupare di tutelare solo il cittadino che si rivolge ad un professionista nel suo studio e non anche quello stesso cittadino se si rivolge ad un servizio pubblico in cui operano in contemporanea più professionalità, ma in cui anche si esercita, da parte di un gruppo di operatori, una funzione psicoterapica intesa come funzione del gruppo, non come prerogativa di uno solo. Infatti la psicoterapia è anche una funzione, deve essere una funzione dei servizi socio-sanitari, in particolare quelli psichiatrici, ma non solo.

Al riguardo De Plato afferma che: « la psicoterapia è un intervento del servizio psichiatrico basato sul rapporto interpersonale e *d'équipe* con un programma terapeutico individuale modulabile sulla evoluzione della sofferenza e della storia della persona in trattamento per ricostruire una soggettività vissuta come libera ».

È necessario approfondire la questione anche su questo versante con il contributo decisivo degli addetti ai lavori per definire ciò che abbisogna di legittimazione

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

e di tutela per legge, tenuto conto che oggi non abbiamo a disposizione strumenti adeguati di valutazione da parte dello Stato: esso infatti non ha la competenza per decidere se un professionista è o meno idoneo a fare lo psicoterapista tanto che potremmo affermare che se lo Stato lo facesse, millanterebbe competenze che non ha.

Il Senato su questo terreno ha individuato due vie d'uscita: il riconoscimento delle scuole, l'introduzione della specializzazione e la separazione fra specializzazione e formazione. In questo senso la scuola pubblica fornisce una serie di conoscenze per la psicologia, ma non è vero che fornisca gli strumenti per essere un buon psicologo. Per quanto riguarda il riconoscimento delle scuole ritengo che comunque la valutazione di idoneità debba valere per il singolo professionista; si deve, cioè, evitare il pericolo che, riconoscendo una scuola, venga giudicato positivamente chiunque esca da quella scuola. Non può accadere, in sostanza, che lo Stato giudichi idoneo un professionista solo perché questi ha frequentato una scuola ritenuta seria, perché ciò va contro tutti i criteri di correttezza giuridica.

Per quanto concerne l'istituzione delle scuole di specializzazione *post-laurea*, questa appare certamente una via da percorrere, ma si dovrà garantire l'informazione su tutte le psicoterapie. Non si può, infatti, concordare su quella che ironicamente è stata definita « l'istituzione dell'inconscio di Stato ».

Una persona che molto ha lavorato per la promozione e lo sviluppo della psicoterapia in Italia, Pier Francesco Galli, polemizza contro una concezione specialistica della psicoterapia quale componente essenziale dell'approccio alla sofferenza. Egli sostiene che si rischia un approccio burocratico, nonché di perdere l'occasione di una profonda trasformazione che la psicologia potrebbe rappresentare per l'esercizio della medicina nel suo complesso: di fronte alla tendenza attuale a rimedicalizzare la psichiatria, si offrirebbe un'ulteriore strada facile per liberarsi della componente psicologica attraverso la separa-

zione formale tra psichico e somatico in campo medico.

A questo punto, ritorna però il problema irrisolto della codificazione, della verifica, della trasmissibilità di ciò che accade in situazione psicoterapica, compito primario degli psicologi e degli psicoterapisti, della comunità scientifica.

Per tutti questi motivi, credo si debba pervenire alla costituzione di un comitato ristretto, proprio per avere il conforto dell'intelligenza dei sapienti, per compiere bene il lavoro di legislatori. Lo stralcio della proposta per quanto riguarda la psicoterapia non ci libera da un problema che esiste e con il quale — e non da soli — ci si deve misurare.

ROSSELLA ARTIOLI. La proposta di legge che ha come primo firmatario il senatore Ossicini e che è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento credo non avrà un *iter* veloce qui alla Camera, perché necessita di approfondimenti e chiarimenti da parte di tutti i gruppi politici.

Sappiamo bene che in Italia la psicanalisi, la psicoterapia e la stessa psicologia non hanno avuto, dal punto di vista della storia culturale, vita facile, anzi, sono state osteggiate da certi filoni di cultura idealistica e cattolica che hanno creato attorno a queste discipline un alone di sospettosità, spesso di pregiudizio. Ho l'impressione che il testo pervenutoci dal Senato risenta in misura notevole di questi pregiudizi, di queste sovrapposizioni culturali, nonché di una certa confusione nell'affrontare ambiti molto specifici e diversi quali sono, a mio parere, la psicologia, la psicoterapia e la psicoanalisi.

Ben venga una regolamentazione della professione dello psicologo (credo che su questo siamo tutti d'accordo); sono convinta, altresì, che tutto l'aspetto ordinistico delle professioni debba essere riveduto e corretto rispetto all'anacronistica connotazione attuale. Riterrei, pertanto, piuttosto ridondante la richiesta, che viene avanzata dagli psicologi, di disporre di un proprio ordine, infatti, credo che sarebbe sufficiente prevedere la costituzione di un albo, analogamente a quanto avviene in un

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-IGIENE E SANITÀ) - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

paese come l'Inghilterra o negli Stati Uniti, in cui esistono scuole ed istituti riconosciuti dallo Stato. Comunque, penso che la scelta tra ordine o albo sia facilmente risolvibile nell'ambito di un confronto in seno al comitato ristretto.

L'aspetto sul quale vorrei soffermarmi riguarda l'articolo 3, concernente « Formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ». In tale articolo si prevede, infatti, che per l'esercizio di tale attività siano necessarie le lauree in psicologia o in medicina e chirurgia ed una specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia, fatta esclusione per quella analitica. Ciò dimostra quanto ho affermato all'inizio del mio intervento: mi riferisco ad una sostanziale omologazione tra psicologia, psicoterapia e psicanalisi, con un'operazione di assemblaggio culturale molto dubbia e pericolosa, perché non rispetta le radici storiche di questi tre filoni fondamentali e separati tra loro.

Psicologia, psicoterapia e psicoanalisi sono, infatti, pratiche molto diverse che non possono, a mio parere, essere costrette in un'unica gabbia normativa, pena pesanti mutilazioni di carattere storico e culturale. Sappiamo bene che tra questi tre momenti fondamentali vi sono interazioni ed intersezioni che non annullano, anzi, esaltano differenze storicamente comprovate e consolidate. In tal modo si eviterebbe di cadere nella trappola di hegeliana memoria per cui di notte tutte le vacche sono nere. Nel nostro caso, invece, vi sono colori e sfumature completamente diversi che, nel momento in cui si predispone un provvedimento di legge, debbono essere tenuti in considerazione e senza dubbio normali.

Non solo tra psicologia, psicoterapia e psicanalisi esistono profonde differenze, ma anche nell'ambito di ciascuna di queste discipline si sono sviluppati diversi orientamenti, scuole e tendenze, talora opposti tra loro, che hanno aperto un dibattito scientifico e culturale, estremamente frastagliato e dialettico, di grande importanza. Tale dibattito non deve assolutamente essere univoco, pena una sclerosi

dogmatica che non gioverebbe certamente ai filoni di ricerca in campo psicanalitico, psicoterapeutico e psicologico.

A questa confusione culturale, che reputo molto grave, si contrappone sempre nell'articolo 3 una limitazione selettiva per titoli, che trovo avulsa dalla realtà sia nazionale, sia internazionale.

In molti paesi europei, tranne la Germania, e negli Stati Uniti per accedere alla professione di psicoterapeuta e di psicanalista è valida qualsiasi formazione accademica di carattere scientifico, filosofico, sociologo o letterario: lo stesso dovrebbe avvenire, a mio parere, anche in Italia.

In alcuni paesi europei e negli Stati Uniti si è legiferato sull'ordinamento della professione di psicologo, tenendo nettamente distinta questa figura professionale da quelle di psicoterapeuta e di psicanalista.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, all'articolo 3 è previsto che la formazione di psicoterapeuti e psicanalisti debba svolgersi in una scuola di specializzazione universitaria o in un istituto convenzionato con l'università. Condivido il fatto che la formazione degli psicologi avvenga in ambito universitario, ma non sono altrettanto persuasa che ciò debba valere anche per psicoterapeuti e psicanalisti: per questi ultimi è infatti importante ai fini della formazione un *training* o un'analisi didattica, che non vedo come possano essere svolti presso l'università.

Premesso che il mio non vuole essere un processo alle intenzioni, debbo rilevare che dalla lettura dell'articolo 3 sembra quasi emergere un orientamento volto a far sparire la psicanalisi e la psicoterapia.

Non vorrei che venisse « riciclato » in questa legge quanto paventavo all'inizio, e cioè che esiste in Italia una specie di cordone sanitario di carattere culturale entro il quale queste discipline sono costrette, dando ad esse semplicemente uno sbocco ed una matrice universitarie. Ciò sarebbe molto pericoloso, in quanto si tratta di discipline per le quali la parola

---

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

---

è il momento fondamentale di comunicazione e di apprendimento.

Operare una sorta di statalizzazione della parola può diventare estremamente delicato dal punto di vista culturale. Mi verrebbe perciò quasi spontaneo suggerire di procedere all'ordinamento professionale degli psicologi, stralciando però tutto ciò che riguarda la psicoterapia e la psicanalisi: forse questo sarebbe il modo più veloce per procedere.

Come hanno rilevato giustamente il collega Benevelli e quanti altri mi hanno preceduto — ricordo la collega Gelli e la relatrice Bochicchio Schelotto — non possiamo certamente alzare bandiera bianca rispetto a queste attività, che non devono essere « ingabbiate », come dicevo prima, ma regolamentate in modo completamente diverso rispetto a quanto prevede l'articolo 3.

Si deve dare a queste professioni una disciplina che tenga conto della ricchezza culturale ed istituzionale che si è creata in Italia grazie all'opera di scuole ed istituti; a proposito di questi ultimi è opportuno che si proceda al loro riconoscimento

ai fini del progresso scientifico e della innovazione di metodo.

L'attuale realtà, così ricca di luci ma anche di ombre, deve essere regolamentata tagliando i rami secchi, ma non certo nell'indirizzo che ci prospetta l'articolo 3 di questo provvedimento.

Pertanto, a nome del gruppo socialista, propongo o lo stralcio o la completa rivisitazione dell'articolo 3: ritengo infatti che questa potrebbe essere una strada interessante, seguendo la quale si potrà arrivare a convergenze importanti nell'ambito delle forze politiche presenti in Commissione.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO